

Reg. Delib. N. 49
Prot. N.
Seduta del 30/09/2010



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

**OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI MONETIZZAZIONE APPROVATI CON DCC
N.39 DEL 17-07-2003 RELATIVI AGLI ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO**

L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del geom. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

| N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|-------------------------------|----|----|
| 1 | SCETTRO rag. Gianni | SI | |
| 2 | BERTAZZO prof. Alcide | SI | |
| 3 | BUCCO geom. Simone | SI | |
| 4 | COSTA arch. Mariateresa | SI | |
| 5 | MINUZZO ing. Matteo | SI | |
| 6 | OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe | SI | |
| 7 | CUMAN prof.ssa Maria Angela | | SI |
| 8 | CORTESE geom. Emanuel | SI | |
| 9 | RUBBO geom. Alessandro | SI | |
| 10 | TASCA Luca | SI | |
| 11 | BONAN rag. Riccardo | SI | |

| N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|-------------------------------------|----|----|
| 12 | DALLA VALLE Giovanni | SI | |
| 13 | MORESCO dott. Ivan | SI | |
| 14 | VIVIAN Matteo | SI | |
| 15 | BERTACCO dott. Lorenzo | SI | |
| 16 | MAROSO Nereo | SI | |
| 17 | ZAMPESE dr. Pierantonio | | SI |
| 18 | DINALE arch. Duccio | SI | |
| 19 | BASSETTO ins. Daniela | SI | |
| 20 | ZANFORLIN dr. Valerio | SI | |
| 21 | MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris | SI | |

TOTALE

| | |
|----|---|
| 19 | 2 |
|----|---|

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI MONETIZZAZIONE APPROVATI CON DCC N.39 DEL 17-07-2003 RELATIVI AGLI ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO

Relazione il Sindaco Gianni Scetto.

Con DCC n. 42 del 9 aprile 2001 e n. 43 del 10 aprile 2001 il Comune di Marostica ha adottato la variante generale al PRG, successivamente pubblicata, controdedotta e trasmessa alla Regione del Veneto per la superiore approvazione, avvenuta con DGRV n. 1699 del 30 maggio 2003.

Con le DCC. n. 24-25-26-27-28-29-30-31-32 del 13 marzo 2001, con le DCC n. 37-38-39-40- del 9 aprile 2001, con le DCC n.77-78 del 25 settembre 2001, e con le DCC n. 84-85 del 29-ottobre 2001, il Consiglio Comunale ha approvato alcune proposte di “atto unilaterale d’obbligo” presentate da operatori privati, relative ad aree individuate nella variante generale al PRG in itinere, di espansione con destinazione d'uso residenziale o produttiva.

La proposta di cedere all’Amministrazione comunale parte delle proprietà di aree oggetto di trasformazione urbanistica che ne valorizzi la destinazione (in tale caso si è trattato di aree soggette ad espansione), una volta che la trasformazione stessa sia stata approvata dall’organo superiore rientra in una tecnica pianificatoria perequativa nella quale si realizza l’equa distribuzione dei vantaggi e dei costi prodotti dalla pianificazione stessa.

Nel corso degli anni '90 i Comuni, proprio per cercare di porre rimedio ai problemi connessi al modello tradizionale di pianificazione urbanistica (disciplinato dal D.M. n.1444/1968 che si incentra sulla ripartizione del contenuto del piano regolatore generale in localizzazioni e zonizzazioni), hanno cominciato ad introdurre nei loro strumenti pianificatori il metodo della perequazione urbanistica, in via sperimentale e in assenza di qualsivoglia previsione normativa che lo disciplinasse.

La prima Legge Regionale che ha recepito l’istituto della perequazione urbanistica è la L.R. Basilicata n. 23/1999, la quale ha rappresentato il modello di riferimento cui sono ispirate le altre leggi regionali che hanno introdotto l’istituto: la L.R. Emilia Romagna n. 20/2000, la L.R. Puglia n. 20/2001, la L.R. Calabria n. 19/2002, la L.R. Veneto, n. 11/2004. E' anche vero, peraltro, che la Legge Regionale n. 11 del 2004, all'art. 6 prevede altresì gli accordi tra soggetti pubblici e privati per inserire nella pianificazione progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico.

Gli atti unilaterali d'obbligo sono uno degli strumenti messi in campo attraverso i quali l'Amministrazione diviene proprietaria di aree edificabili e a servizi, gratuitamente e senza il ricorso all'espropriazione, operando indirettamente una redistribuzione dei benefici a tutta la collettività:

- la pianificazione, conferendo una determinata destinazione e quindi una determinata quantità di "contenuto edificatorio" a ciascuna singola area, produce effetti discriminatori, dal momento che il valore delle aree dipende, in concreto, dalla possibilità di sfruttamento edificatorio e dalla sua localizzazione (rendita di posizione);
- è difficile per l'ente pubblico reperire le aree da destinare a spazi pubblici, in quanto lo strumento dell'esproprio è eccessivamente oneroso ed il procedimento troppo lungo, stante la conflittualità che esso genera, penalizzando l'efficacia dell'intervento pubblico.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione del Veneto della variante generale del Comune di Marostica, gli impegni assunti unilateralmente da parte dei privati sono divenuti operativi e si sono concretizzati nel tempo, attraverso la cessione di aree o la loro monetizzazione sulla base di una stima del valore di mercato della capacità edificatoria.

In concorso od in alternativa all’istituto della cessione di quote di aree si è affermato anche l’istituto della monetizzazione. Tale opportunità, valutata anche dal Comune di Marostica, è stata supportata da un parere legale (Avv. Prof. Giorgio Orsoni) che ne ha avallato la sua introduzione in quanto

avvenuta successivamente all'approvazione della variante generale del PRG da parte della Regione del Veneto.

La monetizzazione pertanto è divenuta anche essa parte del meccanismo perequativo, in quanto garantisce all'Amministrazione di recuperare risorse da impegnare nella spesa in conto capitale nella soddisfazione dei bisogni della cittadinanza, oltre che essere mezzo indiretto di controllo del mercato immobiliare. Grazie alle risorse recuperate l'Amministrazione è in grado di realizzare la programmazione dei lavori pubblici e la realizzazione dei servizi.

Con DCC. n. 39 del 17-07 2003 il Consiglio Comunale si è dotato dei criteri in base ai quali l'Amministrazione ha successivamente attuato la monetizzazione, valutando di volta in volta la convenienza all'acquisizione delle aree piuttosto che alla loro monetizzazione.

I criteri approvati sono:

A) potranno essere monetizzate aree di dimensione inferiore a MQ 5.000, riferite ai singoli proprietari firmatari dell'atto d'obbligo;

B) potranno essere monetizzate aree di dimensione superiore a MQ 5.000, riferite ai singoli proprietari firmatari dell'atto d'obbligo:

1-nel caso presentino un elevato frazionamento fondiario;

2-nel caso l'area da cedere al Comune non sia individuata nell'atto unilaterale d'obbligo.

C) non potranno essere monetizzate le aree con destinazione d'uso a standard o per viabilità, (previste anche in forma indicativa dal PRG) che risulti necessaria a giudizio dell'Amministrazione.

D)le aree, a destinazione d'uso residenziale, potranno essere monetizzate fino al concorso massimo complessivo del 30% delle aree a stessa destinazione soggette ad atto unilaterale d'obbligo.

E) le aree a destinazione d'uso produttivo, potranno essere monetizzate fino al concorso massimo complessivo del 40% delle aree a stessa destinazione soggette ad atto unilaterale d'obbligo.

Nella tabella riportata quale Allegato A) sono riassunti tutti i dati relativi agli atti unilaterali d'obbligo approvati dal Consiglio Comunale legati alla variante generale, e il loro stato di attuazione ad oggi. I dati evidenziano che per quanto riguarda gli atti unilaterali d'obbligo a destinazione d'uso residenziale, essi sono stati attuati completamente e nel rispetto del criterio di monetizzazione massima fino al 30% del totale (punto D dei criteri).

Diversa è la situazione per quanto attiene gli atti unilaterali d'obbligo a destinazione produttiva. In tale caso il limite posto di monetizzazione del 40% delle aree produttive, calcolato nel complesso, sta causando "sperequazione" fra i proprietari delle aree, poichè la percentuale di monetizzazione fissata nel 40% del totale (punto E dei criteri), in realtà non garantisce la pari possibilità per i proprietari che già hanno attuato gli interventi e quelli che li debbono ancora attuare, di scegliere fra la monetizzazione e la cessione delle aree, in quanto quel tetto percentuale è quasi del tutto raggiunto.

In altri termini l'Amministrazione a fronte di una richiesta di monetizzazione da parte del privato, è nella posizione di non poter accogliere l'istanza in quanto supererebbe il limite stabilito nei criteri di monetizzazione vigenti (40% calcolato complessivamente). Ciò perchè le monetizzazioni già concesse, nel rispetto del criterio approvato, sono andate a saturare la percentuale complessiva a disposizione a scapito della possibilità di utilizzare lo strumento negli atti d'obbligo residui.

Il limite di monetizzazione del 40% delle aree produttive, si è rilevato un parametro di "sperequazione" fra i proprietari delle aree stesse che si sono avvalsi della monetizzazione e quelli che non potrebbero più avvalersene, avendo a disposizione unicamente la cessione.

A ciò si aggiunga che non solo il privato, ma soprattutto l'Amministrazione comunale potrebbe avere un maggiore interesse pubblico a conseguire non la cessione ma la monetizzazione delle aree, vista la situazione economica generale che si è determinata e che sta ponendo in grande difficoltà la pubblica Amministrazione che non riesce a fare fronte agli investimenti attraverso l'alienazione del proprio patrimonio a causa dello scarso riscontro del mercato.

A fronte di questo dato, che si è rilevato in tutte le aste per la vendita di aree in particolare produttive, risulta importante e doveroso per l'Amministrazione poter accogliere le richieste di monetizzazione dei privati.

Per tale motivo si ritiene di proporre lo stralcio del criterio relativo al punto E) in modo da garantire a tutti i privati la stessa possibilità di scelta, ad oggi concessa solo ai soggetti che per primi hanno dato attuazione all'impegno.

Si sottolinea che l'applicazione dei criteri approvati con DCC n. 39 del 17-07-2003 e con la presente, sono da riferire esclusivamente agli atti unilaterali d'obbligo approvati dal Consiglio Comunale in correlazione con la Variante Generale approvata dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1699 del 30 maggio 2003.

La Giunta Comunale pertanto propone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione.

Il Presidente, terminata la relazione, dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti consiliari, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati, dando atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti:

Zanforlin: *chiede un chiarimento in riferimento all'espressione usata nei documenti, di equo trattamento tra i proprietari delle aree. La proposta sembra quasi un atto di giustizia, un dovere di equità nei confronti dei cittadini, ma non ritiene che ciò sia condivisibile.*

Rientra il cons. Bertacco (presenti n. 18).

Zanforlin: *se è così, si dovrebbe dire che la delibera del C.C. del 2003 era illegittima, non lo crede, ma crede invece che sia legittimo che il Consiglio Comunale dia degli indirizzi antepoendo l'interesse pubblico a quello privato. E' una premessa importante. L'atto d'obbligo è uno strumento che serve per pianificare il territorio. Le finalità erano duplici: quella, fallita, di dare tempi adeguati all'attuazione della trasformazione, l'altra, quella di mitigare l'impatto urbanistico. Non è obbligatorio "vendere". Le scelte possono essere diverse. Qui si riduce tutto a far cassa. Il Sindaco dice che l'entità da monetizzare è limitata.*

Rientra il cons. Oliviero (presenti n. 19).

Zanforlin: *chiede di quanti soldi si tratta. Il mercato è basso e quindi è stato valutato cosa convenga fare? Vendere in questo momento vuol dire svendere. Questo è confermato dal fatto che le aste vanno deserte.*

Dinale: *aggiunge che vista la congiuntura, la scelta non è opportuna. Il PRG prevedeva che queste aree avessero le finalità di edilizia convenzionata. Quando fu proposta la monetizzazione, che non è che abbia dato granchè, come gruppo civico o come minoranza, era stato sollevato il dubbio se fosse legittima la scelta; le aree dovevano rimanere al Comune per l'edilizia residenziale agevolata, ora, per l'edilizia produttiva è rimasto solo il Consorzio Artigiani. L'Amministrazione chiese un parere legale che avallasse la scelta. E' fermamente convinto che alcune aree devono restare patrimonio del Comune affinché si possa intervenire con edilizia convenzionata e mai come ora è inopportuno procedere con la dismissione, non è proprio il momento di vendere. Comprende*

che dal punto di vista finanziario la situazione è difficile ma ciò non giustifica la scelta proposta. Invita a ragionare con l'ottica dell'interesse pubblico e preannuncia voto contrario.

Maroso: *chiede cosa succede se non si approva la monetizzazione. Il Comune deve partecipare all'attuazione del piano? E quanto costa al Comune la partecipazione?*

Sindaco: *se il Comune acquisisce il 30% delle aree, deve partecipare alle opere di urbanizzazione, come si sta facendo adesso ad esempio per il piano degli artigiani per il quale nonostante il prezzo sia stato agevolato, l'iter è risultato comunque molto difficile anche per l'assegnazione dei lotti, la graduatoria è stata scorsa tutta. C'è quindi la necessità di reperire i fondi per restare nel pdl; l'importo della partecipazione al pdl del Consorzio ammonta a circa 183 mila euro per 2300 metri. Per quanto riguarda il vecchio iter, tra i criteri non era stato stabilito a chi andasse la percentuale complessivamente determinata. Era stata quindi inviata una lettera ai firmatari dell'atto d'obbligo chiedendo se c'era l'intenzione di monetizzare il 30%. Alcuni hanno risposto, altri no. Ad oggi c'è un'ulteriore percentuale finale da monetizzare di circa 6-7.000 mq di terreno. Circa il bilancio, le opere inserite sono quasi o totalmente finanziate da monetizzazioni. Non si tratta di svendere ma si monetizza con stime giurate con valore di mercato. Il contrario e cioè acquisire le aree e poi cederle è peggio in questo frangente, con la conseguenza delle aste deserte e dei ribassi. Quindi è più utile la monetizzazione. Per quanto riguarda le aree agevolate, sono già stati destinati dei lotti a cooperative, all'Ater, nei pdl Ciliegi, e al Consorzio Artigiani a prezzi agevolati: ma comunque con difficoltà continue. L'esperienza è stata negativa. Ribadisce che sicuramente le aree non andranno svendute e ci sarà una perizia giurata e da quel valore non si scende.*

Marchiorato: *si è sicuri che il Comune deve partecipare alle spese di lottizzazione? Secondo la sua esperienza è possibile che il Comune non debba partecipare alle spese e acquisisce il lotto già urbanizzato a carico del lottizzante. Ci sarà certo una differenza di valore. Con riferimento poi alla valutazione periziale, non è comunque il momento migliore neppure per fare perizie poiché il valore di mercato è più basso. Il periodo non è quindi il più favorevole.*

Sindaco: *sono valutazioni fatte. Cita l'esempio di via Montello per il quale è stata acquisita la superficie netta. Nel caso considerato se l'area viene restituita al netto, il lotto diventa di 5-6 mila metri, per cui la superficie è piccola.*

Marchiorato: *non è convinto della risposta.*

Zanforlin: *chiede risposta al quesito sull'equità. Torna sull'argomento e mette in discussione la affermazione fatta in delibera, ove si dice che il criterio a suo tempo approvato non garantisce l'equo trattamento. Ribadisce che disparità tra i cittadini possono sempre presentarsi, pur seguendo i criteri del regolamento. Il Consiglio Comunale può nell'ottica del bene collettivo e dell'interesse pubblico e sulla scorta di criteri stabiliti, fare scelte che creano poi differenze tra i cittadini. Quindi sembra che ci sia contraddizione tra i due atti. Se il precedente era illegittimo, va revocato.*

Segretario: *i criteri perequativi possono concretizzarsi in procedimenti diversi e nel corso del tempo sono stati sperimentati, corretti e rivisti e alla fine recentemente sono disciplinati dalla legge regionale 11 con modalità peraltro diverse rispetto alle prassi precedenti al 2006. Si tratta di strumenti nuovi che si sono affermati con finalità diverse. Nella delibera che si propone di modificare, dalla lettura della discussione, sembrano esserci tutte le finalità: quella di offrire uno strumento per calmierare il mercato, di riuscire a recuperare in modo indiretto risorse per realizzare servizi pubblici, non necessariamente all'interno del comparto, ma per la comunità. La*

regola o criterio, è stata elaborata in mancanza di una legge chiara e quindi non è possibile definirne la legittimità in modo netto. La conclusione potrebbe essere questa: i criteri come definiti, poiché si riferiscono ad una percentuale complessiva, potevano o hanno potuto, non perché illegittimi, ma per il fatto che la gestione cronologica delle istanze lo ha permesso, produrre il risultato illustrato. Se l'Amministrazione lascia il criterio così com'è non compie un'illegittimità. Si tratta di una valutazione di opportunità fatta nel passato così come nel presente. Il tetto complessivo del 40%, comporta che mentre nel passato si è arrivati a monetizzare il 100%, regolarmente, nel rispetto del criterio, ora, per la parte residua la possibilità è ridotta. C'è una disparità tra gli operatori ma non è illegittima. L'Amministrazione ritiene di farsene carico, compiendo ora una nuova valutazione riconsiderando quale sia l'interesse pubblico generale prevalente ora e rivedendo il criterio. Quindi la deliberazione del 2003 non è a suo parere illegittima, rispondeva all'esigenza come valutata al tempo.

Zanforlin: *concorda ma sottolinea che il criterio "non garantisce l'equo trattamento" è una espressione molto forte, che a suo parere andrebbe corretta, almeno in fase di discussione. Non dice che è illegittimo cambiare ora la norma ma neppure allora la norma era illegittima. E' d'accordo sul fatto che è una questione di opportunità. Si tratta di farsi carico di criteri diversi. È una scelta politica. Va nel senso di dire che ora conviene monetizzare perché c'è bisogno di risorse per fare le opere pubbliche. Sotto questo aspetto ritiene che non sia opportuno monetizzare ora visto il pessimo andamento del mercato. La perizia giurata proprio per questo valuterà al mercato di adesso e quindi risentirà della difficoltà economica di adesso.*

Bertacco: *trova l'intervento sulla disparità di trattamento, pesante ed invita a riformulare l'espressione, modificando la delibera. Parlare di disparità fa pensare che fino a ieri la logica era illegittima e non gli sta bene.*

Marchiorato: *ritiene che il problema ora vada oltre: se il prg aveva previsto la possibilità di monetizzare il 40% o il 30% nel complesso, forse è stata l'Amministrazione che ha disatteso le previsioni nel gestire il criterio, senza pianificarlo.*

Moresco: *con la legge 11, la Regione ha cercato di disciplinare la perequazione anche se non ci sono ancora gli strumenti attuativi. Ha stabilito però delle regole che disciplinano il rapporto pubblico-privato. Nel 2003 questi atti d'obbligo cercavano di salvaguardare alcune scelte ma non venivano approvati dalla Regione, ora si è e pone anche un termine, che è di cinque anni, all'interno dei quali deve avere attuazione l'accordo.*

Escono i consiglieri Maroso, Bucco e Vivian (presenti n. 16).

Moresco: *Ritiene quindi che sia anche il lasso di tempo intercorso che penalizza l'utilizzo di uno strumento impostato sei anni fa e che fa i conti con le regole di oggi.*

Il Presidente invita alle dichiarazioni di voto:

Zanforlin: *annuncia voto contrario del proprio gruppo*

Bertacco: *annuncia voto contrario del proprio gruppo*

Rubbo: *annuncia il voto favorevole della maggioranza.*

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con DCC n. 39 del 17-07-2003 avente per oggetto “ Presa d’atto parere legale sulla monetizzazione – determinazione criteri”, l’Amministrazione si è dotata dei criteri di seguito riportati:

A) potranno essere monetizzate aree di dimensione inferiore a MQ 5.000, riferite ai singoli proprietari firmatari dell'atto d'obbligo;

B) potranno essere monetizzate aree di dimensione superiore a MQ 5.000, riferite ai singoli proprietari firmatari dell'atto d'obbligo:

1-nel caso presentino un elevato frazionamento fondiario;

2-nel caso l'area da cedere al Comune non sia individuata nell'atto unilaterale d'obbligo.

C) non potranno essere monetizzate le aree con destinazione d'uso a standard o per viabilità, (previste anche in forma indicativa dal PRG) che risulti necessaria a giudizio dell'Amministrazione.

D)le aree, a destinazione d'uso residenziale, potranno essere monetizzate fino al concorso massimo complessivo del 30% delle aree a stessa destinazione soggette ad atto unilaterale d'obbligo.

E) le aree a destinazione d'uso produttivo, potranno essere monetizzate fino al concorso massimo complessivo del 40% delle aree a stessa destinazione soggette ad atto unilaterale d'obbligo.

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte, il criterio di cui alla lettera E) così come strutturato non garantisce l’equo trattamento fra i proprietari delle aree che si sono avvalsi della monetizzazione e quelli che non potrebbero più avvalersene, avendo a disposizione unicamente la cessione, ciò perchè le monetizzazioni già concesse, nel rispetto del criterio approvato, sono andate a saturare la percentuale complessiva a disposizione a scapito della possibilità di utilizzare lo strumento negli atti d’obbligo residui.

PRESO ATTO che i criteri approvati con DCC n. 39 del 17-07-2003 e con la presente, sono da riferire esclusivamente agli atti unilaterali d'obbligo approvati dal Consiglio Comunale in correlazione con la Variante Generale approvata dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1699 del 30 maggio 2003 e riassunti nell’Allegato A) alla presente;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal responsabile dell’Area IV Sviluppo del territorio – Urbanistica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal segretario Comunale ai sensi dell’art.97, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 11

Astenuti n. ==

Contrari n. 5 (Dinale, Bassetto, Bertacco, Zanforlin e Marchiorato)

DELIBERA

1. di eliminare il punto E) dai criteri approvati con la DCC n. 39 del 17-07-2003, per le motivazioni riportate nelle premesse;
2. di specificare che i criteri approvati con DCC n. 39 del 17-07-2003 e con la presente, sono da riferire esclusivamente agli atti unilaterali d'obbligo approvati dal Consiglio Comunale in correlazione con la Variante Generale approvata dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1699 del 30 maggio 2003 e riassunti nell'Allegato A) alla presente;

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 11

Astenuti n. ==

Contrari n. 5 (Dinale, Bassetto, Bertacco, Zanforlin e Marchiorato)

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00.

TABELLA RIASSUNTIVA ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO

| N | PROPONENTI | LOCALITA' | PROPOSTA | DCC | SUP_TOTALE | SUP_CEDUTA-MONETIZ. | destinazione | stato di attuazione |
|----|---|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | FRATELLI SORIO | GOBBE | cessione 50% dell'area a 20.000. ú/mq | n.24 del 13/03/2001 | mq 28200 | mq 14100 | area residenziale | area ceduta |
| 02 | MARCON GIOVANNI | LEVA' DI SOTTO | Cessione gratuita di 2000 mq per strada | n. 25 del 13/03/2001 | mq 6600 | mq 2000 | lottizz. residenziale | area ceduta |
| 03 | MARCON GIOVANNI | LEVA' DI SOTTO | Cessione gratuita del 50% dell'area | n. 26 del 13/03/2001 | mq 4100 | mq 2050 | lottizz. residenziale | area ceduta |
| 04 | FRATELLI NOVENTA | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 27 del 13/03/2001 | mq 42673 | mq 12800 | produttiva | area ceduta |
| 05 | SORIO BRUNO E ALTRI | FOSSE | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 28 del 13/03/2001 | mq 104000 | mq 31200 | produttiva | non definita |
| 06 | FRATELLI DAL PONTE | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 29 del 13/03/2001 | mq 25288 | mq 7568 | produttiva | non definita |
| 07 | FRATELLI BERTOLIN | FOSSE | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 30 del 13/03/2001 | mq 10100 | mq 3030 | produttiva | monetizzata |
| 08 | PARISE FRANCESCO | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 31 del 13/03/2001 | mq 24900 | mq 7470 | produttiva | area ceduta |
| 08 | PARISE FRANCESCO | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 31 del 13/03/2001 | mq 24900 | mq 7470 | produttiva | area ceduta |
| 09 | BUSATTA GIANRANIERI | MONTELLO | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 32 del 13/03/2001 | mq 14500 | mq 4350 | produttiva | area stralciata |
| 10 | MARCADELLA LORENZA | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 37 del 09/04/2001 | mq 9150 | mq 2745 | produttiva | monetizzata |
| 11 | BERTOLIN GIULIO ED ALTRI | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 38 del 09/04/2001 | mq 3100 | mq 930 | produttiva | richiesta monetizzare |
| 12 | BERTOLIN MARIO ED ALTRI | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 39 del 09/04/2001 | mq 1000 | mq 300 | produttiva | richiesta monetizzare |
| 13 | DALLA VALLE ANTONIO | MARSAN | cessione gratuita di mq 2457 a standard e sedime s | n. 40 del 09/04/2001 | mq 4907 | mq 2457 + strada | residenza | area ceduta |
| 14 | LUNARDON GIOVANNI | MONTELLO | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 77 del 25/09/2001 | mq 7260 | mq 2178 | produttiva | area stralciata |
| 15 | SIMONATO A.MARIA E FIGLI | MONTELLO | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | n. 78 del 25/09/2001 | mq 8200 | mq 2460 | produttiva | area stralciata |
| 16 | STEFANI IMMOBILIARE | VIA RAVENNE | realizzazione di oo.uu. | n. 84 del 29/11/2001 | - | - | residenza | realizzato opere |
| 17 | MORESCO NIVA | CROSARA | cessione gratuita di mq 790 circa a standard | n. 85 del 29/11/2001 | mq 1760 circa | mq 790 circa | residenza | realizzato opere |
| 18 | Bucco Elisabetta (PdL Montello est e ovest) | | cessione 30%area | n.68/2002 | mq 14.174 | Mq 2.515 | residenza | ceduto area |
| 19 | Muttin Fulvio (PdL Monteferro) | | cessione 30%area | n.68/2002 | mq 26,078 | mq 4.355,27 | residenza | monetizzato |
| 20 | B.C SRL Breganze | Via montegrappa | cessione 30%area | n.55/2003 | mq 3,984 | Mc 1.195 | residenza | monetizzato |

**SCHEMA RIASSUNTIVO ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA**

| N | PROPONENTI | LOCALITA' | PROPOSTA | DATA PROT | DCC | SUP_TOTALE | SUP_CEDUTA | stato di attuazione |
|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 04 | FRATELLI NOVENTA | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 24/01/2001 - prot. 1670 | n. 27 del 13/03/2001 | 42.673,00 | 12800 | area ceduta |
| 05 | SORIO BRUNO E ALTRI | FOSSE | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 12/02/2001 - prot. 2657 | n. 28 del 13/03/2001 | 104.000,00 | 31200 | da definire |
| 06 | FRATELLI DAL PONTE | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 28/02/2001 - prot. 3934 | n. 29 del 13/03/2001 | 25.288,00 | 7568 | da definire |
| 07 | FRATELLI BERTOLIN | FOSSE | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 01/03/2001 - prot. 4023 | n. 30 del 13/03/2001 | 10.100,00 | 3030 | monetizzata |
| 08 | PARISE FRANCESCO | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 05/03/2001 - prot. 4293 | n. 31 del 13/03/2001 | 24.900,00 | 7470 | area ceduta |
| 08 | PARISE FRANCESCO | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 05/03/2001 - prot. 4293 | n. 31 del 13/03/2001 | 0,00 | 0 | |
| 10 | MARCADELLA LORENZA | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 22/03/2001 - prot. 5405 | n. 37 del 09/04/2001 | 9.150,00 | 2745 | cessione |
| 11 | BERTOLIN GIULIO ED ALTRI | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 13/03/2001 - prot. 4731 | n. 38 del 09/04/2001 | 3.100,00 | 930 | richiesta di monetizzare |
| 12 | BERTOLIN MARIO ED ALTRI | BERTOLINI | cessione 30% dell'area a 15.000 ú/mq | 20/03/2001 - prot. 5199 | n. 39 del 09/04/2001 | 1.000,00 | 300 | richiesta di monetizzare |

Oggetto : MODIFICA DEI CRITERI DI MONETIZZAZIONE APPROVATI CON DCC
N.39 DEL 17-07-2003 RELATIVI AGLI ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 22/09/2010

Il Responsabile del Settore
Urbanistica-Sviluppo Territorio
Arch. Laura Carbognin

PARERE DI CONFORMITA'

La deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 24/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **09/11/2010** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

-
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |

Unione dei Comuni